



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 26/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

MINELLI GIOVANNI, Presidente
FORNATARO FABRIZIO, Relatore
TROIANI RUGGERO, Giudice

in data 26/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 612/2023 depositato il 24/07/2023

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.IVA_2

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 Curatore Avv. Nominativo_1 - P.IVA_1

Difeso da

Nominativo_2 - CF_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 170/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2 e pubblicata il 02/05/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 007573X120220000413 TARI 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Ricorrente_1 Spa (Ricorrente_1 spa) propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso, sez. 2, n. 170/2023, depositata in data 02.05.2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2016, con il quale Ricorrente_1 spa ha intimato il pagamento dell'importo di euro 6.878,29, dovuto a titolo di tassa sui rifiuti per l'anno 2016 in relazione all'unità immobiliare ad uso commerciale sita in Mogliano Veneto, nella cui detenzione era subentrato a seguito del fallimento della società Resistente_1 sas di Resistente_1.

La sentenza appellata ha ritenuto fondata la doglianza con la quale si lamentava la prescrizione del credito vantato da Ricorrente_1, in quanto l'avviso di accertamento TARI 2016 sarebbe pervenuto all'indirizzo del Fallimento il 30/3/2022 ovvero "oltre il termine di decadenza e prescrizione di 5 anni (coincidente) previsto dalla legge n. 296/2006 e prorogato per effetto dell'art.67 D.L. n.18/2020 (normativa anticovid) dal 31 dicembre 2021 al 26 marzo 2022".

In particolare, il giudice di primo grado ha affermato che "se la consegna dell'atto al servizio postale intervenuta in data 25/3/2022, ha evitato a Ricorrente_1 spa di incorrere nella decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio (26/3/2022) entro il quale il potere di accertamento andava esercitato, non ha impedito alla stessa società di incorrere nella prescrizione del tributo in quanto l'atto interruttivo della prescrizione è pervenuto all'indirizzo del destinatario-ricorrente il 30/3/2022 ovvero oltre il termine quinquennale entro cui si prescrivono i tributi locali".

Vale precisare sin d'ora che la parte appellata non si è costituita nel presente giudizio, sicché non possono ritenersi riproposte le censure dedotte in primo grado ma non esaminate dalla sentenza appellata.

2) L'appello è fondato e deve essere accolto.

In particolare, va osservato che:

- l'art. 1, comma 161, della legge 27.12.2006 n. 296 prevede che gli avvisi di accertamento "devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati";

- nondimeno la disciplina emergenziale, legata all'evento pandemico Covid, ex art. 67 del D. L. 17.3.2020 n. 18, convertito in legge 24.4.2020 n. 27, ha differito la predetta scadenza dal 31.12.2021 "al 26 marzo 2022";

- la sentenza di primo grado ha ritenuto violato il termine di "prescrizione", in quanto la notificazione dell'atto impositivo, effettuata con plico raccomandato spedito in data 25.3.2022 e pervenuto al Fallimento il 30.3.2022, si è perfezionata per il destinatario solo a tale ultima data, ossia dopo la scadenza del termine di legge, come prorogato dalla normativa emergenziale;

- la sentenza muove da un equivoco di fondo, perché confonde tra loro gli istituti della decadenza e della prescrizione, sicché effettua un'erronea applicazione della disciplina ad essi relativa;

- l'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 disciplina la decadenza dal potere accertativo e non pone un termine di prescrizione al credito TARI; tale credito è sottoposto alla disciplina generale sulla prescrizione, sicché ad esso si applica il termine quinquennale di cui all'art. 1948 c.c.;

- vale ricordare, sul punto, che la Tari, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso (cfr. Cass. 17.5.2022 n. 15764);

- l'applicazione della disciplina generale codicistica sulla prescrizione comporta che il relativo termine decorra dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ex art. 2935 c.c., ossia dalla notifica di un avviso di accertamento, da effettuarsi entro il termine di decadenza del "31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati", ex art. 1, commi 161 e 162 legge 2006 n. 296;

- solo con la notificazione dell'accertamento il credito TARI può essere fatto valere, ossia riscosso dall'ente impositore, divenendo esigibile, sicché solo da questo momento decorre il termine quinquennale di prescrizione;

- la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ, n. 21810/2022) distingue "il concetto di decadenza dell'attività di accertamento... e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione", precisando che il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione può procedere all'accertamento e alla liquidazione delle imposte e che la prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione a seguito dell'attività di accertamento;

- in tal senso si è precisato "con la legge n. 296 del 2006, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza... per l'attività di accertamento" e che "per effetto di tale legge il termine di decadenza per la notifica dell'atto... di accertamento viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati", mentre, "una volta intervenuta la notifica, ... opera il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020), secondo cui, per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c., secondo cui devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni", attesa la "natura periodica di tali tributi" (cfr. Cass. 11.7.2022 n. 21810);

- ne deriva che nel caso di specie il credito tributario non può ritenersi estinto per prescrizione;

- in via di ulteriore precisazione, considerato il riferimento contenuto nella sentenza appellata, va precisato che per la decadenza vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002 - assumendo sul punto rilievo il principio affermato Cass., SS.UU., n. 40543 del 2021 - secondo cui "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente";

- nel caso di specie, anche il termine di decadenza dal potere accertativo è stato rispettato, poiché l'avviso è stato inoltrato per la notificazione in data 25.3.2022, ossia prima della scadenza del termine perentorio come differita al 26.03.2022 dall'art. 67 del D. L. 17.3.2020 n. 18.

Va pertanto ribadita la fondatezza dell'appello in esame.

3) In definitiva l'appello è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza gravata.

La peculiarità delle questioni trattate conduce a compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

- 1) Accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza impugnata, indicata in epigrafe;
- 2) Compensa tra le parti le spese di lite.